



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2021, proposto da Cristiano Angelo Sias, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Vargiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI Ambito Territoriale di Sassari, Scuola Polo Istituto Istruzione Superiore Tcg "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00733/2020, resa tra le parti, concernente GPS PROVINCIA DI SASSARI CLASSI DI CONCORSO A048 E A049 DEL 4.09.2020, NONCHE' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GPS IN DATA 15.09.2020, NONCHE' DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO IN DATA 10.09.2020

AVVERSO IL RECLAMO PRESENTATO DAL RICORRENTE SIAS PER L'INSERIMENTO IN GPS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che essendo impugnata una sentenza in materia di giurisdizione, per economia dei mezzi, potrebbe opinarsi che sulla domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sarebbe opportuno si pronunciasse il Collegio essendo preliminare ad ogni questione – anche cautelare - la delibazione della questione di giurisdizione, onde evitare defatiganti attività di notifica;

rilevato che la stessa parte, tuttavia, ha formulato istanza di notifica per pubblici proclami rivolgendola, pur essendo la stessa demandata dall'art. 41 comma 4 cpa alla competenza del Presidente, al Collegio;

ritenuto tuttavia che la domanda vada comunque trattata dall'organo giudiziario competente;

ritenuto che sia utile in generale allo svolgimento celere del processo autorizzare la parte ad integrare il contraddittorio in modo che la causa possa essere trattata senza indugio, specie in presenza di una domanda cautelare, e che tanto fonda la ragione dell'individuazione normativa della competenza a provvedere nel Presidente della Sezione ;

ritenuto che, in presenza dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO, per essere competente il giudice amministrativo e, quindi, nel caso di domanda di rimessione della causa al primo giudice può sussistere comunque l'interesse dei controinteressati a contraddire in punto di giurisdizione e sull'ammissibilità e la fondatezza della domanda cautelare e sulla eventuale durata e gli effetti di un provvedimento del giudice d'appello sulla cautela in una situazione processuale complessa come quella a giudizio (che richiede l'interpretazione, anche eventualmente analogica, degli artt. 10, 11 e 105 c.p.a. al fine di “definire” i casi di ammissibilità e la portata degli effetti della cautela disposta dal giudice d'appello in occasione della rimessione al primo giudice – pronuncia da ritenere possibile e

suscettibile di definire l'assetto cautelare fino alla sentenza di primo grado - o in caso di conferma della declinatoria della giurisdizione, caso nel quale la domanda cautelare sarà demandata al giudice avente giurisdizione);

rilevato che tale notifica per pubblici proclami è stata chiesta in relazione all'inserimento in una graduatoria dalla quale l'appellante è stato depennato ed in relazione alla quale è agevolmente identificabile il controinteressato principale nel soggetto che immediatamente segue l'attuale appellante in graduatoria ed eventualmente in quelli immediatamente successivi come indicati nel dispositivo; ritenuto che la notificazione per pubblici proclami non può essere un modo per eludere il proprio dovere di notificazione del ricorso ai concreti ed identificabili controinteressati al ricorso da esercitarsi nel termine di legge (la sentenza, che non risulta notificata, è stata pubblicata il 22/12 /2020 ed impugnata nei confronti dell'amministrazione il 14/1/2021) ;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami, disponendo tuttavia che l'appellante notifichi il ricorso in appello ad almeno tre controinteressati immediatamente successivi alla propria posizione in graduatoria e almeno al controinteressato principale nel rispetto del termine per appellare.

Ordina che la notifica per pubblici proclami segua mediante pubblicazione nel sito web del Ministero e nella sede territorialmente competente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale di Sassari, del presente decreto, del ricorso in appello, del ricorso di primo grado e della sentenza impugnata.

Assegna alla parte appellante, fermo il rispetto del termine per appellare nei confronti del controinteressato principale, il termine di giorni venti a partire dalla comunicazione del presente decreto per l'effettuazione delle notifiche da depositarsi nei successivi dieci.

Fissa fin d'ora la camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 per la pronuncia sulla cautela e sulla questione di giurisdizione .

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2021.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO